

Valutazioni e proposte della
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

sul

D. LGS. 56/2000
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE"

Seduta straordinaria
Villa San Giovanni, 20-21 luglio 2005
Hotel Altafiunara

INDICE

LE MOTIVAZIONI PER L'ABBANDONO DELLA "FINANZA DERIVATA"	Pag. 3
L'ORIGINE DEL DLGS. 56/2000	Pag. 3
I CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 56/2000	Pag. 3
LA POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI	Pag. 6
I D.P.C.M. APPLICATIVI E LE PROBLEMATICHE EMERSE	Pag. 6
IL DIBATTITO IN CONFERENZA SULL'APPLICAZIONE DEL DLGS. 56/2000	Pag. 7
GLI EFFETTI DEL BLOCCO DEL 56/2000 SULLE EROGAZIONI DI CASSA	Pag. 9
PER UNA PIÙ AMPIA DISAMINA	Pag. 11
TAVOLA 1 - SPESA STORICA, RISORSE TRASFERITE E DIFFERENZE PER REGIONE	Pag. 12
TAVOLA 2 - RIPARTI ALTERNATIVI PER REGIONE - ANNO 2002	Pag. 13
TAVOLA 3 - RISORSE NON EROGATE PER "BLOCCO" 56/2000 PER REGIONE	Pag. 14

LE MOTIVAZIONI PER L'ABBANDONO DELLA "FINANZA DERIVATA"

Le motivazioni per l'abbandono di un modello di "finanza derivata" tipica dell'esperienza degli anni '70 e '80, sono da ricercare soprattutto nella preoccupazione che una mancata corrispondenza tra responsabilità di spesa e onere di reperimento delle risorse potesse generare distorsioni nell'efficiente allocazione delle risorse pubbliche e contribuire all'estendersi del ricorso periodico di "ripiani a piè di lista".

A partire dagli anni '90 si ha un graduale avvicinamento tra autonomia finanziaria e responsabilità di spesa che culmina con l'introduzione dell'IRAP (dlgs. 446/1997) e prosegue con la compartecipazione IVA (dlgs. 56/2000).

L'ORIGINE DEL DLGS. 56/2000

L'articolo 10 della legge 13 maggio 1999 n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle Regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali sulla base di alcuni criteri applicativi sinteticamente riassunti di seguito:

1. abolizione dei vigenti trasferimenti erariali, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi per calamità naturali, o a specifica destinazione con rilevante interesse nazionale;
2. sostituzione dei trasferimenti con aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, istituzione di una compartecipazione all'IVA;
3. previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali (anche in considerazione della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari);
4. previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA;
5. estensione dei meccanismi di finanziamento alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle Regioni nel processo di decentramento amministrativo;
6. previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi.

I CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 56/2000

Il dlgs. 56/2000 sopprime i trasferimenti erariali alle Regioni a statuto Ordinario¹, sostituendo ad essi compartecipazioni e addizionali su grandi tributi erariali, che si affiancano ad un preesistente tributo "proprio", manovrabile e ad ampia base imponibile (IRAP).

¹ Art. 1.

Tra i trasferimenti soppressi il peso finanziario preponderante riguarda il Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente², a questi si aggiungono altri trasferimenti per un ammontare decisamente inferiore (circa lo 0,5% dei trasferimenti soppressi) con la destinazione seguente:

- compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;
- indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;
- compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa diesel.

Inoltre l'articolo 13 comma 2, del dlgs 56/00 dispone che, per l'anno 2001, una quota di IRAP è riservata alla copertura dell'ex fondo perequativo della legge 549/95, fondo già soppresso con la legge istitutiva dell'IRAP.

L'ammontare complessivo dei trasferimenti soppressi è compensato con:

- l'aumento della compartecipazione all'accisa sulla benzina, da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta³;
- l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF⁴ che passa dallo 0,5% allo 0,9%, lasciando invariata la manovrabilità delle amministrazioni;
- la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la cui aliquota è stata inizialmente stabilita nel 25,7%⁵.

L'importo della compartecipazione all'IVA è attribuito alle Regioni figurativamente in base ai gettiti territoriali ripartiti secondo la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT nell'ultimo triennio⁶, e confluisce in un Fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà⁷.

La solidarietà tra Regioni dovrà essere garantita con una perequazione basata su parametri obiettivi⁸ riferiti a:

- popolazione residente;
- capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90%;
- fabbisogni sanitari corretti interamente;

² Le cui risorse sono computate al netto delle quote vincolate per finanziare accordi internazionali vigenti, per il degli IZS, della CRI, ai progetti determinati dal Ministero della Salute, più altre quote previste da specifiche norme di legge.

³ Art. 4.

⁴ Art. 3.

⁵ Art. 2.

⁶ Art. 2, comma 3.

⁷ Art. 7 comma 1.

⁸ Art. 7 comma 2.

- dimensione geografica corretta con un coefficiente pari allo 0,7, modificabile a regime.

Le quote attribuite sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle Regioni con insufficiente capacità fiscale⁹.

Per garantire un'applicazione non eccessivamente traumatica sono posti in essere tre "ammortizzatori" transitori:

1. per il primo triennio di applicazione, con D.P.C.M., d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni è possibile rimodulare le aliquote di compartecipazione, fino alla definitiva determinazione¹⁰, che dovrebbe essere comprensiva del finanziamento delle funzioni "Bassanini"¹¹
2. per 13 anni il riparto avviene tenendo conto della spesa storica, sebbene in misura decrescente¹².
3. per il periodo 2001-2004 è istituito un fondo di garanzia¹³ per compensare le Regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF (0,5%) rispetto alle previsioni contenute nel DPEF.

Il provvedimento pone anche vincoli circa la necessità di assicurare i livelli essenziali ed uniformi di assistenza¹⁴, almeno sino al 2003. Il vincolo di destinazione è stato soppresso dall'art. 83, comma 1, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) che tuttavia impegnava ciascuna regione per il triennio 2001-2003 a destinare al finanziamento della spesa sanitaria risorse non inferiori al riparto del fabbisogno sanitario nazionale. Per gli anni successivi il vincolo potrebbe essere rimosso, salvo verifica dell'assistenza sanitaria erogata e del sistema di garanzie prevista da dlsg. 56/2000¹⁵.

⁹ Art. 7 comma 2. Sulla possibilità di finanziare adeguatamente la sanità di veda il dibattito tra Federico Pica e Massimo Bordignon, nonché l'intervento di Federica Moro in Rivista economica del Mezzogiorno n.3-4/2004, Il Mulino.

¹⁰ Che dovrebbe avvenire in via definitiva entro il 31 luglio 2005. Art. 5 commi 2,3.

¹¹ Entro il gennaio 2006. Art. 6. La legge finanziaria per il 2005 l. n. 311/2004 ha previsto che anche la compensazione per la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche e il fondo per gli asili nido siano inseriti nel meccanismo di riparto del dlsg. 56/2000.

¹² Art. 7, comma 4.

¹³ Art. 13, comma 3.

¹⁴ Art. 8.

¹⁵ Art. 9.

LA POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI

La Conferenza a partire dalla metà degli anni '90 ha espresso a più riprese il proprio orientamento in favore del superamento della finanza derivata e sulla necessità di pervenire ad una responsabilizzazione delle amministrazioni regionali in termini di reperimento delle risorse¹⁶.

Con particolare attinenza al dlgs. 56/2000 occorre ricordare un primo parere negativo del 22 dicembre 1999 sullo schema di decreto legislativo “Disposizioni in materia di federalismo fiscale” seguito dall'accoglimento da parte del Governo di alcune proposte che hanno portato all'espressione di un nuovo parere, il 10 gennaio 2000, questa volta favorevole con raccomandazioni.

Le principali preoccupazioni che si riscontrano nei citati documenti riguardano principalmente:

- la possibilità che oneri relativi al finanziamento di funzioni trasferite possano ricadere sui bilanci regionali;
- la tenuta del sistema rispetto alle dinamiche di crescita della spesa sanitaria¹⁷.

I D.P.C.M. APPLICATIVI E LE PROBLEMATICHE EMERSE

Per l'anno 2001, l'aliquota di compartecipazione IVA, originariamente stabilita al 25,7% è stata portata al 38,55% (D.P.C.M. 17 maggio 2001), ferme restando le quote di compartecipazione all'accisa sulla benzina e dell'addizionale regionale dell'IRPEF. Il riparto delle risorse, per un ammontare pari a 27,437 miliardi di euro circa, basandosi interamente sulla spesa storica, non ha avuto nessun effetto redistributivo.

Per l'anno 2002, l'aliquota di compartecipazione IVA è stata rideterminata, con D.P.C.M. 14 maggio 2004, con aliquota pari al 37,39% (tavola 1). Il decreto di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA, per un ammontare pari a 30,790 miliardi di euro circa, dopo una lunghissima discussione non ha ottenuto la prevista intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il Governo ha adottato l'atto nel maggio 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2004) che alcune Regioni hanno impugnato sia per sospetti profili di incostituzionalità, sia per una possibile inadeguata attuazione¹⁸ (tavola 2).

Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione IVA è stata rideterminata al 38,69% (parere favorevole nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 26

¹⁶ Una completa panoramica è fornita nel discorso del Presidente Chiti “il federalismo fiscale dopo la riforma: perequazione e finanziamento della sanità” – 3 marzo 2000.

¹⁷ “[il sistema]... potrà reggere solo se la spesa sanitaria definita dalla individuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza seguirà la dinamica del PIL... è invece prevedibile che i fabbisogni sanitari mostrino una dinamica più accentuata in relazione anche al progressivo invecchiamento della popolazione e all'aumento del reddito pro – capite”. (parere sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione del federalismo fiscale, 10 gennaio 2000).

¹⁸ Sul tema si rimanda a Giarda – Bordignon 2004 – www.lavoce.info, nonché più approfonditamente Giarda 2005 – Il Mulino (in corso di pubblicazione).

novembre 2003), per un ammontare pari a 32,522 miliardi di euro per il quale non si è ancora proceduto al riparto.

Per gli anni 2004 e 2005 non si è ancora definita l'aliquota di compartecipazione IVA.

Il decreto 56/00 prevedeva la determinazione dell'aliquota di compartecipazione IVA una volta per tutte in sede di prima applicazione del decreto per gli anni 2001 e 2002 e conseguentemente la crescita della spesa delle Regioni sarebbe stata agganciata alla dinamica tributaria.

Nei fatti sono intervenuti gli accordi in materia di spesa sanitaria che hanno rideterminato il livello di fabbisogno sanitario ed i relativi riparti per Regioni.

Le problematiche emerse, nonché i ricorsi alla Corte Costituzionale e al TAR, una dinamica di spesa sanitaria eccedente le stime previste in sede di elaborazione del decreto legislativo e l'impossibilità di far confluire il finanziamento del decentramento amministrativo nel sistema compartecipazioni hanno ulteriormente complicato il quadro di riferimento, inducendo il Governo a sospendere parte degli effetti del dlgs. 56/2000 in attesa di una ridefinizione della normativa coerente con l'art. 119 Cost.. La sospensione prevista sino al 28 febbraio 2005 è stata dapprima posticipata al 30 aprile scorso e successivamente al 30 settembre prossimo.¹⁹

IL DIBATTITO IN CONFERENZA SULL'APPLICAZIONE DEL DLGS. 56/2000

Lo schema di D.P.C.M. concernente la determinazione delle quote di riparto della compartecipazione IVA previste per l'anno 2002 è stato oggetto di una lunghissima discussione che si è svolta nelle sedute della Conferenza del 5 e 22 maggio, 12, 18, 19 25 giugno, 3, 9 e 10 luglio 2003 alla fine della quale si è preso atto che "non sussistono i presupposti per l'espressione di intesa" e resta stabilito di chiedere, comunque, al Governo lo sblocco dei fondi²⁰ e di impegnarsi a continuare a lavorare in previsione del riparto 2003.

Sul D.P.C.M. di attuazione del nuovo sistema di finanziamento per il 2002 le diverse posizioni regionali sono difficilmente sintetizzabili e spaziano da questioni di rilievo costituzionale alla applicazione tecnica. Si ricordano in particolare le seguenti osservazioni:

- il dlgs. 56/2000 potrebbe contenere profili di incostituzionalità in quanto non sarebbe pienamente coerente con le disposizioni dell'art. 119 Cost.;

¹⁹ Per una ampia disamina storica ed una lettura critica si rimanda a ISAE, febbraio 2005 – Rapporto sul federalismo fiscale – capitolo 4.

²⁰ Il 15 gennaio 2004, con lettera al Presidente del Consiglio la Conferenza dei Presidenti ha nuovamente avanzato la richiesta di erogazione dei fondi. Nella seduta della Conferenza Unificata del 15 gennaio 2004, la Regione Puglia ha tuttavia precisato che "restano salve tutte le contestazioni su tale proposta... e la conseguente riserva di presentare ricorso al TAR e alla Corte Costituzionale".

- gli effetti redistributivi cumulati della formula perequativa sarebbero insostenibili per alcune Regioni (con particolare riferimento al Mezzogiorno);
- potrebbe non essere garantito il finanziamento del fabbisogno sanitario per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonostante la completa perequazione prevista nella formula di riparto;
- non risulterebbe garantito il finanziamento del 100% dell'ex fondo perequativo (l. 549/1995)
- i dati fiscali utilizzati per la determinazione del funzionamento del meccanismo perequativo, non sono quelli standardizzati, come previsto dalla legge, ma si riferiscono ai gettiti effettivi (al fine di non vanificare lo sforzo fiscale autonomo i dati sono al netto delle manovre fiscali regionali);
- la formula di riparto con parametri obiettivi potrebbe essere stata applicata in modo difforme da quanto previsto, in particolare per la componente relativa alla dimensione geografica, non tutelando sufficientemente le Regioni con ridotta popolazione.

A tali questioni, relative ai principi del dlgs. 56/2000 e alla sua applicazione pratica, si sovrappongono altre considerazioni più attinenti alla corretta valutazione finanziaria dei fabbisogni per il Servizio Sanitario Nazionale, tra cui in particolare si segnala l'osservazione di alcune regioni relativa ad un eccessivo rilievo assegnato alla "popolazione anziana", non controbilanciata da un peso attribuito a particolari situazioni territoriali²¹ (segnatamente la povertà relativa), anch'esse causa di morbilità.

Per quanto riguarda il riparto del 2003, il punto è stato iscritto alle Conferenze dei Presidenti del 20 e 27 maggio e successivamente il 25 novembre e il 16 dicembre 2004 presso la Conferenza Stato-Regioni. Nella seduta del 16 dicembre 2005 il punto è stato rinviato con la richiesta da parte delle Regioni di non far decorrere i termini della mancata intesa.

Il punto è stato successivamente sospeso a causa delle determinazioni previste all'art. 4 del d.l. 314/2004.²²

A fronte di questo intervento da parte del Governo, le Regioni convergono sulle seguenti richieste da avanzare:

- che sia iscritto all'Ordine del Giorno della Conferenza Unificata il punto sulle linee di indirizzo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- che il Governo si faccia carico della compensazione dei "segni meno" sino all'attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 della

²¹ Previsti dalla legge 662/1996 art. 34.

²² L'articolo citato sospende l'applicazione dell'art. 7 del dlgs. 56/2000 e gli effetti del DPCM di riparto delle risorse per l'anno 2002 sino al 28 febbraio 2005, in attesa delle proposte di adeguamento del 56/2000 stesso all'art. 119 della Costituzione, con legge di conversione n. 26/2005 il termine slitta al 30 aprile e con il d.l. 35/2005 cvcm l. 80/2005 viene ulteriormente posticipato al 30 settembre 2005.

Costituzione, a valere su fondi non già destinati a finanziare spese regionali;

- che si tenga in adeguata considerazione, a partire dal 2004, la “questione” delle piccole Regioni;

GLI EFFETTI DEL BLOCCO DEL 56/2000 SULLE EROGAZIONI DI CASSA

In accordo con le disposizioni del decreto legislativo, i D.P.C.M. sono stati o sarebbero stati modulati come segue:

- per l'anno 2001 un riparto su base storica;
- per l'anno 2002 il 95% su base storica e il 5% con formula perequativa;
- per l'anno 2003 il 90% su base storica e il 10% con formula perequativa;
- per l'anno 2004 l'81% su base storica e il 19% con formula perequativa;
- per l'anno 2005 il 72% su base storica e il 28% con formula perequativa.

A fronte della richiesta delle Regioni di sbloccare le risorse dovute, anche in assenza del previsto DPCM, la Ragioneria Generale dello Stato ha manifestato l'impossibilità tecnica di provvedere all'erogazione delle risorse adducendo problematiche di carattere contabile. In mancanza del previsto DPCM, o di una norma di deroga alla disciplina del finanziamento regionale, le somme attribuite con formula perequativa, quindi, non possono essere erogate (tavola 3).

Contestualmente, l'Accordo dell'8 agosto 2001 che ha aumentato il finanziamento del fabbisogno sanitario pubblico, ha introdotto nuove e più cogenti forme di verifica del contenimento delle spese regionali con pesanti sanzioni in termini di minore erogazione di risorse, in caso di inadempimenti.

Poiché sia il dlgs. 56/2000 sia l'Accordo dell'8 agosto 2001 incidono, con modalità diverse, sul finanziamento della Sanità, spesso i due limiti si sovrappongono e si confondono; è pertanto utile distinguere, per quanto possibile, i due effetti per ogni anno considerato.

Per l'anno 2001 le risorse ancora bloccate riguardano Regioni che non hanno superato la verifica sul contenimento della spesa. Recentemente, con la legge n. 80/2005, si è posta soluzione a ciò, verificato che le Regioni interessate avevano comunque intrapreso azioni di rientro del disavanzo sanitario.

Per l'anno 2002, sulla base della normativa vigente e dei ricordati problemi di ordine contabile sollevati dalla Ragioneria Generale dello Stato, rimarrebbero ancora da erogare risorse per circa 1,6 miliardi di euro a causa della sospensione sino al 30 settembre 2005 del D.P.C.M. di riparto 14 maggio 2004.

Nel dicembre 2004, tuttavia, la Ragioneria Generale ha autorizzato il pagamento di 911 milioni di euro complessivi quale acconto in via provvisoria, salvo eventuale successivo conguaglio, a valere sulle somme relativa al 5% bloccato nel 2002 (1,6 miliardi di euro) per garantire l'adeguata liquidità alle Regioni sulla

base di accordi tra Stato e Regioni intervenuti anteriormente al perfezionamento del DPCM di determinazione della compartecipazione IVA (decreto IGEP 0138411).

Per l'anno 2003 risultano ancora da erogare circa 4,4 miliardi di euro. Al momento tale blocco è da ricondurre alla mancata conclusione della verifica per il contenimento della spesa sanitaria. La chiusura della verifica è a sua volta sospesa in relazione alla questione risorse distribuite dal 56/00 a copertura della spesa sanitaria. Ipotizzando una favorevole chiusura di tale verifica, rimarrebbero comunque bloccate risorse per circa 3,3 miliardi di euro a causa della mancanza del D.P.C.M. di riparto IVA.

Per l'anno 2004 risultano bloccati circa 4,3 miliardi di euro dovuti alla mancata conclusione della verifica 2005²³.

²³ Per il 2004 il calcolo diviene più articolato: la mancanza dell'aliquota di riparto non consente di avere la esatta compartecipazione al gettito IVA e di conseguenza rende impossibile il calcolo delle risorse bloccate dal 56/2000. Dato l'aumento del finanziamento del fondo sanitario da 77,5 miliardi a 81 miliardi (+3,5 miliardi) è ipotizzabile una compartecipazione IVA intorno ai 38 miliardi di euro. L'assenza del DPCM di riparto avrebbe portato ad una mancata erogazione pari a circa 7,2 miliardi di euro. Per evitare tale complicazione, la finanziaria per l'anno 2004 ha previsto la possibilità di erogare mensilità per il finanziamento, transitoriamente in misura pari al fondo sanitario per il 2000 aumentato di una percentuale di crescita, e a regime sino al 95% delle risorse totali. Una delle condizioni per pervenire all'erogazione del 95% era la definizione dello schema di DPCM per l'anno 2004. Poiché tale schema non è mai stato iscritto all'OdG della Conferenza Stato - Regioni le erogazioni hanno mantenuto il loro carattere di transitorietà per l'intero anno 2004. Per l'anno 2005, in considerazione di un finanziamento per sanità pari a 88 miliardi di euro circa (+ 7 miliardi sul 2004), la compartecipazione IVA potrebbe essere valutata in circa 45 miliardi di euro. In assenza di deroghe il blocco di risorse ammonterebbe a circa 12,5 miliardi di euro.

PER UNA PIÙ AMPIA DISAMINA:

Bordignon, Massimo. “Una nota sul decreto 56/2000 e sulla perequazione prossima ventura” in Rivista economica del Mezzogiorno n.3-4 2004. SVIMEZ - Il Mulino.

Bordignon, Massimo – Giarda, Piero. “L’attuazione del decreto” in www.lavoce.info 23 – 09 – 04

Giarda, Piero. “Il federalismo fiscale in attuazione della legge 133/1999: aspetti tecnici, regioni e problemi aperti” in Economia Pubblica anno XXX – n. 5 – 2000.

Giarda, Piero. Autonomia e perequazione nella finanza regionale: una rivisitazione del D.lgs 56/2000. Milano 2005 – in corso di pubblicazione

ISAE, Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo. Cap IV: “L’attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000”. Roma, febbraio 2005.

Messina, Giovanna. “Decentramento fiscale e perequazione regionale. Efficienza e redistribuzione del nuovo sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario” in Temi di discussione del Servizio Studi di Banca d’Italia. Numero 416 – Agosto 2001.

Moro, Federica. “Osservazioni al margine: verifica della copertura del fabbisogno sanitario in base al decreto 56/2000” in in Rivista economica del Mezzogiorno n.3-4 2004. SVIMEZ - Il Mulino.

Pica, Federico. “Fatti ed opinioni in materia di federalismo fiscale italiano” in Teoria e fatti del federalismo fiscale a cura di Fausto, Domenicantonio – Pica, Federico. Il Mulino 2000.

Pica, Federico. “Decreto 56 e Regioni, i conti non tornano” in Rivista economica del Mezzogiorno n.3-4 2004. SVIMEZ - Il Mulino.

Pica, Federico. “Perequazione e sufficienza delle risorse” in Rivista economica del Mezzogiorno n.3-4 2004. SVIMEZ - Il Mulino.

Strusi, Antonio – Sabbadini, Andrea. “Nuova finanza e perequazione nel federalismo fiscale delle Regioni: l’esperienza del decreto legislativo 56/2000” in Economia e Società regionale n. 1/2005.

SVIMEZ – Commissione di lavoro e consultazione della Regione Campania sul tema “Federalismo fiscale e Mezzogiorno”. Proposta per la revisione del decreto legislativo 56/2000 e prime ipotesi di applicazione del federalismo fiscale in base all’art. 119 della Costituzione.

Zanardi, Alberto. “Federalismo fiscale: conflittualità e vincoli all’autonomia” in La finanza pubblica locale – Rapporto 2004 a cura di Alberto Zanardi. Il Mulino 2004.

Zanardi, Alberto. “Federalismo fiscale in lista di attesa” in La finanza pubblica locale – Rapporto 2005 a cura di Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi . Il Mulino 2005.

Tavola 1**Spesa storica, risorse trasferite e differenze per Regione**

anni 2002 - 2003

milioni di euro

Regioni (a Statuto Ordinario)	SPESA STORICA 2002		Differenza	SPESA STORICA 2003		Totale	Differenza
	a	b	2002	c	d	2003	
PIEMONTE	2.427	2.430	3	2.535	2.550	14	
LOMBARDIA	2.687	2.735	48	2.872	2.970	98	
VENETO	2.246	2.261	15	2.416	2.429	13	
LIGURIA	1.380	1.384	4	1.439	1.436	-3	
EMILIA-ROMAGNA	2.140	2.156	16	2.258	2.276	18	
TOSCANA	2.346	2.357	11	2.475	2.479	4	
UMBRIA	696	696	0	734	730	-4	
MARCHE	986	988	2	1.045	1.045	0	
LAZIO	2.630	2.621	-9	2.888	2.893	5	
ABRUZZO	1.111	1.105	-6	1.163	1.153	-10	
MOLISE	349	346	-3	363	357	-6	
CAMPANIA	5.215	5.190	-25	5.446	5.401	-45	
PUGLIA	3.837	3.807	-30	4.007	3.976	-31	
BASILICATA	619	613	-6	641	628	-13	
CALABRIA	2.120	2.101	-19	2.239	2.198	-40	
TOTALE	30.790	30.790	0	32.522	32.522	0	

Tavola 2
Riparti alternativi per Regione - anno 2002
milioni di euro

Regioni (a Statuto Ordinario)	Spesa storica	DPCM 2002	DPCM corretto "Giarda"
PIEMONTE	2.427	2.430	2.427
LOMBARDIA	2.687	2.735	2.709
VENETO	2.246	2.261	2.247
LIGURIA	1.380	1.384	1.381
EMILIA-ROMAGNA	2.140	2.156	2.141
TOSCANA	2.346	2.357	2.345
UMBRIA	696	696	696
MARCHE	986	988	985
LAZIO	2.630	2.621	2.627
ABRUZZO	1.111	1.105	1.110
MOLISE	349	346	349
CAMPANIA	5.215	5.190	5.208
PUGLIA	3.837	3.807	3.832
BASILICATA	619	613	619
CALABRIA	2.120	2.101	2.117
TOTALE	30.790	30.790	30.790

Tavola 3

Risorse non erogate per "blocco" 56/2000 per Regione

anni 2002 - 2003

milioni di euro

Regioni (Statuto Ordinario)	2002 al netto dell'acconto DM			2004*	Totale
	2002	2/12/2004	2003		
PIEMONTE	125	40	268		
LOMBARDIA	182	57	386		
VENETO	127	127	255		
LIGURIA	73	23	141		
EMILIA-ROMAGNA	123	40	243		
TOSCANA	128	38	251		
UMBRIA	34	10	69		
MARCHE	52	32	105		
LAZIO	122	37	294		
ABRUZZO	50	50	107		
MOLISE	14	14	30		
CAMPANIA	236	71	500		
PUGLIA	162	47	370		
BASILICATA	25	16	51		
CALABRIA	88	28	184		
TOTALE	1.540	629	3.252	4.300	8.181

**Stima*